



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULL'ESTINZIONE DEI TRATTATI BILATERALI DI INVESTIMENTO TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FATTO A BRUXELLES IL 5 MAGGIO 2020

Art. 4 (Accordo)

Disposizioni comuni

1. Le parti contraenti confermano che le Clausole Compromissorie sono in contrasto con i trattati dell'UE e sono pertanto inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilità tra le Clausole Compromissorie e i trattati dell'UE, a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti di un Trattato Bilaterale di Investimento è diventata Stato membro dell'Unione europea la Clausola Compromissoria di detto Trattato non può fungere da base giuridica per il Procedimento Arbitrale.
2. L'estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato A ai sensi dell'articolo 2 e l'estinzione della Clausola Caducita' contenuta nei Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato B ai sensi dell'articolo 3 hanno effetto a decorrere, per ciascun trattato, dall'entrata in vigore del presente accordo per le parti contraenti interessate, conformemente all'articolo 16.

Versione in vigore dal 22 aprile 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

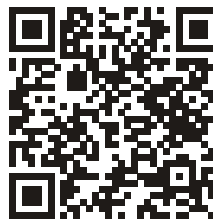
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020
Estremi	Legge 12 aprile 2022, n. 31
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-31-2022/accordo-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it